



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 16 gennaio 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e al bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

Segnaliamo che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e al bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Riteniamo utile riassumere le novità previste in ambito giuslavoristico, fiscale e previdenziale dalla norma in titolo, riservandoci di approfondire con successive circolari gli interventi qui commentati, dopo che saranno emanati i provvedimenti attuativi e le disposizioni di prassi dagli enti preposti.

Di seguito, forniamo l'elenco degli argomenti trattati nella presente circolare (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell'articolo 1 della legge in esame).

1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF (COMMA 2);
2. DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE (COMMA 2);
3. TRATTAMENTO INTEGRATIVO (COMMA 3);
4. SOMMA INTEGRATIVA (COMMI 4-5);
5. ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF (COMMI 6 E 9);
6. DETRAZIONI PER ONERI (COMMA 10);
7. DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (COMMA 11);
8. FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO (COMMI 48-49);
9. MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE (COMMI 81-86);
10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI (COMMI 97-99);
11. INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DOPO IL CONSEGUIMENTO DEI REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO (COMMA 161);
12. MODIFICHE REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASPI (COMMA 171);
13. MONTANTE CONTRIBUTIVO (COMMI 169-170);
14. OPZIONE DONNA E PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (COMMA 173-174);
15. APE SOCIALE (COMMA 175);
16. INCREMENTO TRANSITORIO DELLE PENSIONI MINIME (COMMA 177);
17. INCREMENTO MAGGIORAZIONI SOCIALI PER PENSIONATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO (COMMA 178);
18. PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORATRICI CON 4 O PIÙ FIGLI (COMMA 179);



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



19. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO PER L'ANNO 2025 (COMMA 180);
20. MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (COMMI 181-185);
21. MISURE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (COMMI 188-197);
22. MODIFICA LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE E DEL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO (COMMA 198-199);
23. BONUS PER LE NUOVE NASCITE (COMMI 206-208);
24. MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (COMMI 217-218);
25. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI (COMMI 219-220);
26. DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (COMMA 385);
27. ESENZIONE FISCALE PER SOMME CORRISPOSTE AI NEOASSUNTI IN RELAZIONE A FABBRICATI (COMMI 386-389);
28. MODIFICHE DEI LIMITI DI ESENZIONE PER I *FRINGE BENEFITS* (COMMA 390);
29. INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI SCREENING SANITARI NEI LUOGHI DI LAVORO (COMMI 392-394);
30. TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO (COMMI 395-398);
31. PROROGA MAXI DEDUZIONE (COMMI 399-400);
32. DECONTRIBUZIONE SUD (COMMI 406-420);
33. DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (COMMI 520).



1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF (COMMA 2)

La legge di Bilancio 2025 conferma e rende strutturale la revisione delle aliquote IRPEF, modificando l'art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR), così come aveva già disposto, con riferimento al 2024, l'art. 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi).

A decorrere dall'anno 2025, sono dunque confermate le seguenti aliquote IRPEF per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000,00 euro	23%
da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro	35%
oltre 50.000,00 euro	43%

Inoltre, al fine di consentire sia alle Regioni sia ai Comuni di adeguare le addizionali di competenza ai nuovi scaglioni IRPEF, resi strutturali dalla Legge in esame, il Legislatore ha disposto il differimento delle rispettive delibere dal 31 dicembre 2024 al 15 aprile 2025 (per gli anni 2026 e 2027, invece, il termine da rispettare rimane il 31 dicembre dell'anno precedente).

2. DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE (COMMA 2)

La modifica alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR, introdotta originariamente dal D.Lgs. n.216/2023 per il solo periodo d'imposta 2024, viene resa strutturale e, quindi, tali detrazioni risultano fissate nelle seguenti misure:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	1.955 euro*
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1910 \times \frac{(50.000 - RC)**}{22.000}$

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. Si tratta di una maggiorazione che va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.

3. TRATTAMENTO INTEGRATIVO (COMMA 3)

Con riferimento al trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. "Bonus IRPEF", riconosciuto nella misura di € 1.200,00 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000,00 viene reso strutturale il meccanismo correttivo da applicare all'importo della detrazione da lavoro utilizzato per la



verifica del requisito della presenza di imposta lorda capiente. Tale meccanismo, introdotto originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 limitatamente al periodo d'imposta 2024, prevede che il beneficio venga riconosciuto quando l'imposta lorda sia di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Rimangono confermate le previsioni relative all'ambito di applicazione del trattamento integrativo e le regole di determinazione della misura.

4. SOMMA INTEGRATIVA (COMMI 4-5)

A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20.000,00 euro (sono esclusi i titolari di redditi assimilati come il Co.Co.Co.), è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sull'imponibile fiscale.

Somma integrativa	
Reddito di lavoro dipendente	% reddito di lavoro dipendente*
fino a 8.500,00 euro	7,1%
da 8.500,01 euro e fino a 15.000,00 euro	5,3%
oltre 15.000,01 e fino a 20.000,00 euro	4,8%

* Occorre considerare il reddito rapportato all'intero anno.

Viene specificato, altresì, che:

- il beneficio fiscale è riconosciuto in automatico dal datore di lavoro in ciascun periodo paga e qualora, in sede di conguaglio, lo stesso risulti non spettante e l'ammontare da restituire superi 60 euro, il recupero verrà effettuato in 10 rate di pari importo;
- la quota di reddito esente dei c.d. "impatriati" (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) viene considerata sia ai fini del reddito complessivo e sia per il reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Nota: per il conguaglio della somma integrativa l'Agenzia delle Entrate dovrà istituire un nuovo codice tributo. Inoltre, dovrà essere chiarito se, al pari del trattamento integrativo, il lavoratore possa richiederne, per mezzo di apposita dichiarazione, l'applicazione in sede di conguaglio ovvero la non applicazione. Per le indicazioni di cui sopra, si rimane in attesa di una circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate.

5. ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF (COMMI 6 E 9)

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito complessivo da 20.000,00 euro a 40.000,00 euro (sono esclusi i titolari di redditi assimilati come il Co.Co.Co.) è riconosciuta un'ulteriore detrazione dell'IRPEF



lorda, rapportata al periodo di lavoro, il cui importo varia in base al reddito complessivo come di seguito illustrato:

Ulteriore detrazioni IRPEF	
Reddito complessivo	Ulteriore detrazione *
da 20.000,01 euro e fino a 32.000,00 euro	1.000 euro
da 32.000,01 euro e fino a 40.000,00 euro	$1.000 \times \frac{(40.000 - RC)}{8.000}$

* Da rapportare al periodo di lavoro.

Inoltre, anche in tal caso, valgono le medesime specifiche fornite per la somma integrativa ed illustrate al punto 4.

6. DETRAZIONI PER ONERI (COMMA 10)

La Legge di Bilancio 2025, in materia di "Riordino delle detrazioni", ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, il quale prevede l'introduzione, per i percettori di reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, di un limite variabile per la fruizione delle detrazioni per oneri/spese che deve essere riparametrato in funzione del reddito percepito e del numero di figli presenti nel nucleo familiare. Nello specifico, tale limite deve essere calcolato applicando la seguente forma:

$$\begin{array}{l} \text{Importo base} \\ \text{(variabile in base al} \\ \text{reddito complessivo)} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Coefficiente} \\ \text{(variabile in base al} \\ \text{n. di figli a carico)} \end{array} = \text{Ammontare massimo oneri/spese detraibili}$$

Riportiamo di seguito, inoltre, una tabella che riepiloga tutti i dati necessari per l'applicazione del suddetto calcolo.

Reddito complessivo	Numero figli a carico*	Importo massimo spesa/onere detraibile
75.000 < RC < 100.000	0	$14.000 \times 0,50 = 7.000$ euro
	1	$14.000 \times 0,70 = 9.800$ euro
	2	$14.000 \times 0,70 = 11.900$ euro
	3 o più /disabile	$14.000 \times 1 = 14.000$ euro
RC > 100.000	0	$8.000 \times 0,50 = 4.000$ euro
	1	$8.000 \times 0,70 = 5.600$ euro



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



	2	8.000 x 0,85 = 6.800 euro
	3 o più /disabile	8.000 x 1 = 8.000 euro

* Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a 4.000,00 euro nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

In via generale, precisiamo che il sostituto d'imposta (es. datore di lavoro) attribuisce la detrazione per oneri solo su richiesta da parte del sostituito (es. dipendente). Si tratta, infatti, di detrazioni che sono generalmente riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi.

Alcune tipologie di oneri/spese sono espressamente escluse dalla suddetta disposizione e, pertanto, continuano a spettare per intero. A tale proposito, a titolo di esempio sono escluse le spese di cui all'art. 15 del TUIR (ad esempio, interessi passivi per prestiti/mutui, spese sanitarie, premi per assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ecc.).

7. DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (COMMA 11)

Il Legislatore ha apportato alcune modifiche in materia di detrazioni per familiari a carico (art. 12 del TUIR).

In particolare:

1. viene ridotto l'ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, fissando il limite massimo di età di età a 30 anni del figlio per poter dare diritto alla stessa;
2. si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;
3. è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, forniamo qui di seguito un breve approfondimento.

1. Detrazioni per figli

Fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000,00 euro), a decorrere dal periodo d'imposta 2025 la detrazione per figlio è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. Il limite massimo di età non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico.

Premesso quanto sopra, di seguito si riporta il criterio di calcolo delle detrazioni in presenza di un unico figlio.

Detrazione per figli a carico (n. 1 figlio)*	
→ figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni	950 x (95.000 - RC)
→ figli disabili di età pari o superiore a 21 anni	95.000



**In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000,00 euro è incrementato di 15.000,00 euro per ciascun figlio successivo al primo. Ai fini del predetto incremento, la presenza di eventuali ulteriori figli, per i quali spetta l'assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza.*

2. Detrazioni per altri familiari

A far data dal 1° gennaio 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (vale a dire, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente, da calcolarsi sulla base di quanto segue:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
RC < 80.000	$750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$

8. FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCOUO (COMMI 48-49)

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, prevedendo che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo *fringe benefit* è quantificato in base alle seguenti percentuali:

- 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
- 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.

Pertanto, per le auto concesse entro il 31 dicembre 2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.

Di seguito, riepiloghiamo le regole attualmente in vigore per determinare tale benefit.

Determinazione del <i>fringe benefit</i> auto ad uso promiscuo*	
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali immatricolati e assegnati <u>entro il 30 giugno 2020</u>	Il <i>fringe</i> è determinato considerando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI e applicando al prodotto ottenuto la percentuale del 30%.
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali immatricolati e assegnati <u>dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024</u>	Il <i>fringe</i> è calcolato, fermo restando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando le seguenti percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica del mezzo: → 25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km; → 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km; → 50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km; → 60% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



<i>Autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali immatricolati e assegnati <u>dal 1° gennaio 2025</u></i>	Il <i>fringe</i> è quantificato in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI. La percentuale è ridotta al: → 10% nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria; → 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
---	--

**Il benefit deve essere quantificato al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente per l'utilizzo del mezzo.*

Nota: analogamente a quanto accaduto nel 2020, si riscontra la manca di una normativa transitoria per il calcolo del fringe benefit di auto immatricolate entro il 31 dicembre 2024 e assegnate dal 1° gennaio 2025.

Si auspicano chiarimenti in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In difetto di tali chiarimenti, si ritiene prudenzialmente opportuno applicare le modalità di calcolo di cui alla Risoluzione AdE n. 46/E/2020, in base alla quale è necessario determinare il valore del benefit calcolando il valore normale per l'uso privato dell'auto e poi sottrarre la quota parte riconducibile all'utilizzo effettuato nell'interesse del datore di lavoro.

9. MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE (COMMI 81-86)

Al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, la Legge in esame ha introdotto specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese sia sotto il profilo reddituale sia in relazione all'IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, introducendo nuove misure riguardanti la tracciabilità delle spese che riguardano i rimborsi ai dipendenti e ai lavoratori autonomi.

In riferimento ai redditi da lavoro dipendente, disciplinati dall'art. 51 del TUIR, il Legislatore ha integrato il comma 5, il quale prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili (ad esempio, carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

Pertanto, eventuali rimborsi effettuati in contanti saranno assoggettati a imposte e contributi. Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare a essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

La norma interviene poi sulla deducibilità di queste spese in capo al contribuente che le sostiene. Per artisti e professionisti, il nuovo comma 6-ter dell'art. 54 del TUIR stabilisce (fermi restando i limiti di deducibilità previsti dai commi 5 e 6, e dunque il 75% per alberghi e ristoranti, nel tetto massimo del 2% dei corrispettivi percepiti), le spese per prestazioni alberghiere o per somministrazione pasti, come pure quelle per trasporti a mezzo taxi e Ncc, che vengono addebitate analiticamente al cliente, nonché le spese rimborsate per trasferte svolte da dipendenti o lavoratori autonomi, sono deducibili solo se pagate con i richiamati mezzi tracciabili.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Anche per le imprese (art. 95 del TUIR), le spese di vitto e alloggio e i rimborsi analitici di spese di trasporto effettuati con taxi e Ncc sono deducibili, dal 2025 soltanto se pagate con mezzi tracciabili e ciò sia se il costo è sostenuto direttamente, sia in presenza nota spese a piè di lista.

Infine, modificando l'art. 108 del TUIR, si richiede il pagamento tracciato per dedurre (nei limiti delle soglie previste dal D.M. 19 novembre 2008) le spese di rappresentanza sostenute dal prossimo esercizio.

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI (COMMI 97-99)

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta in materia di lavoro agile per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, stabilendo la percentuale di lavoro che può essere effettuata in *smart working* dagli stessi, senza incorrere in modifiche per il loro inquadramento fiscale.

In particolare, viene stabilito che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (sottoscritto nel 2024), venga introdotta la possibilità per i lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in *smart working* presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

L'attività lavorativa che il dipendente frontaliere svolge in questo modo ed entro i limiti sopracitati si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.

11. INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DOPO IL CONSEGUIMENTO DEI REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO (COMMA 161)

La norma in esame ha previsto che per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per il trattamento pensionistico anticipato, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Nell'ipotesi venga effettuata tale opzione, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Segnaliamo, altresì, che per la piena operatività di tale misura dovranno essere emanate le relative istruzioni operative da parte dell'INPS.

12. MODIFICHE REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASPI (COMMA 171)

Il Legislatore ha modificato i requisiti di accesso alla NASpI. In particolare, viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2025, se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell'arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, il



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



lavoratore stesso deve poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all'ultimo rapporto di lavoro per poter beneficiare dell'indennità.

13. MONTANTE CONTRIBUTIVO (COMMI 169-170)

La Legge di Bilancio 2025 interviene in materia di pensioni prevedendo per i nuovi iscritti di tutte le gestioni previdenziali obbligatorie (escluse le Casse professionali), con primo accredito contributivo avente decorrenza dal 1° gennaio 2025, la facoltà incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. Tale quota di maggiorazione non concorre a determinare gli importi soglia ai fini della pensione di vecchiaia o anticipata (art. 24, commi 7 e 11, del D.L. n. 201/2011).

La maggiorazione è erogata al pensionato a domanda dopo il compimento dell'età pensionabile (attualmente fissato a 67 anni) da adeguare ai successivi incrementi della speranza di vita. Ciò significa che l'accesso ad un pensionamento anticipato non dà diritto alla maggiorazione maturata se non al compimento dell'età pensionabile.

Viene precisato, altresì, che i contributi versati dal lavoratore riferiti alla suddetta maggiorazione contributiva sono deducibili, ai sensi dall'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato. Segnaliamo, infine, che per la piena operatività di tale misura, occorrerà attendere l'emanazione di un apposito Decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'interno della quale saranno indicate le modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di versamento della maggiorazione contributiva.

14. OPZIONE DONNA E PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (COMMA 173-175)

Anche per l'anno 2025 viene confermata la possibilità di pensionamento tramite la c.d. "Opzione Donna" e la pensione anticipata flessibile c.d. "Quota 103".

Opzione Donna

Per accedere alla pensione anticipata esercitando l'Opzione Donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2024, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di 2° grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per questa tipologia di lavoratrici, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica a prescindere dal numero di figli.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Circa la decorrenza, per tale tipologia pensionistica si applicano le c.d. "finestre mobili" (ossia il lasso di tempo che il pensionando deve attendere tra la maturazione del requisito e l'effettivo accesso alla pensione). Pertanto, le lavoratrici conseguono la pensione decorsi:

- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Quota 103

Per accedere alla pensione anticipata optando per la Quota 103 prevista per l'anno 2025, occorre avere almeno 62 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Per i soggetti che maturano i requisiti negli anni 2024 e 2025:

- il trattamento pensionistico sarà totalmente calcolato utilizzando il sistema di calcolo contributivo in luogo del sistema misto;
- l'assegno, come sopra calcolato e fino al compimento dei 67 anni di età, non potrà superare il valore di 4 volte il trattamento minimo INPS.

Inoltre, per gli anni 2024 e 2025, viene prevista una finestra mobile di 7 mesi per il settore privato e di 9 mesi per il pubblico.

15. APE SOCIALE (COMMA 175)

Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2025, l'APE sociale che rappresenta uno degli strumenti di anticipo pensionistico introdotto dalla L. n. 232/2016. Nello specifico, tale strumento consiste in un'indennità corrispondente alla pensione maturata con un tetto massimo di 1.500,00 euro lorde mensili fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia. Da quel momento in poi, la pensione sarà calcolata senza tenere conto del suddetto limite.

Per poter accedere a tale strumento, oltre all'età minima di 63 anni e 5 mesi, l'interessato deve appartenere a una delle seguenti categorie:

- disoccupati che hanno cessato il trattamento di disoccupazione con almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- *caregiver* cioè coloro che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente portatore di handicap con almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- invalidi con almeno 74% di invalidità con almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- addetti ai lavori gravosi ai sensi della Legge n. 234/2021, con almeno 36 anni di anzianità contributiva, ridotti a 32 anni per addetti ai lavori edili e alla produzione di ceramica.

In tutti i casi, le donne hanno diritto a una riduzione dell'anzianità contributiva di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Precisiamo che, il beneficio dell'ape sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Inoltre, le domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale vanno presentate entro il 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno (ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 203/2024, c.d. Collegato lavoro)

16. INCREMENTO TRANSITORIO DELLE PENSIONI MINIME (COMMA 177)

Il comma 177 della Legge in esame prevede l'incremento dei trattamenti pensionistici, con esclusivo riferimento alle mensilità per gli anni 2025 e 2026, aggiuntivi rispetto alla disciplina della perequazione automatica.

Gli incrementi sono pari a:

- 2,2% per il 2025 (il trattamento minimo sale a 616,67 euro mensili);
- 1,3% per il 2026, al netto dell'incremento del 2025.

Gli aumenti si applicano su tutte le mensilità dell'anno a cui si riferiscono compresa la tredicesima mensilità ma non sull'eventuale quattordicesima.

17. INCREMENTO MAGGIORAZIONI SOCIALI PER PENSIONATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO (COMMA 178)

Limitatamente all'anno 2025, l'importo mensile delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio (art. 38, comma 1, della Legge n. 448/2001) è aumentato di 8,00 euro. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104,00 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.

18. PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORATRICI CON 4 O PIÙ FIGLI (COMMA 179)

Alle lavoratrici madri di almeno 4 figli viene incrementato da 12 a 16 mesi il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Si precisa che il suddetto beneficio si applica alle donne rientranti nel sistema contributivo.

19. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO PER L'ANNO 2025 (COMMA 180)

In deroga alla normativa vigente, per l'anno 2025 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non si applica ai pensionati residenti all'estero, qualora gli stessi percepiscano un trattamento complessivo superiore all'importo del trattamento minimo INPS.

Tuttavia, qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore al trattamento minimo INPS, ma inferiore al limite incrementato della quota di rivalutazione spettante secondo la normativa vigente, la rivalutazione automatica viene comunque riconosciuta, entro il limite dell'importo maggiorato.

20. MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (COMMI 181-185)

Dal 1° gennaio 2025 è prevista la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 iscritti ad una forma di previdenza complementare,



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



di computare, su richiesta dell'assicurato - al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata - unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.

Per i lavoratori che scelgono la suddetta opzione sono richiesti 25 anni contributivi per l'anno 2025 e, invece, 30 anni a partire dal 2030.

Tale pensione anticipata conseguita non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui).

Un decreto ministeriale, emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, definirà i criteri di calcolo, le modalità di richiesta e di attestazione della proiezione della rendita.

21. MISURE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (COMMI 188-197)

La Legge di Bilancio 2025 interviene prorogando e rifinanziando le seguenti misure di sostegno al reddito, i cui oneri sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

- Ammortizzatori sociali per i lavoratori dei call center;
- Indennità per i lavoratori del settore della pesca;
- CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- CIGS per cessazione di attività (anche per le piccole aziende);
- CIGS per i dipendenti ex ILVA;
- CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale;
- CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale.

Qualora di interesse, ci riserviamo di approfondire -su Vostra specifica richiesta- le novità in merito ai suddetti strumenti di sostegno al reddito.

22. MODIFICA LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE E DEL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO (COMMA 198-199)

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune modifiche all'Assegno di inclusione (ADI) ed al Supporto Formazione e Lavoro (SFL), rivedendo i requisiti economici di accesso e ampliando la platea dei beneficiari.

Qualora di interesse, ci riserviamo di approfondire -su Vostra specifica richiesta- le novità in merito ai suddetti strumenti di sostegno al reddito.

23. BONUS PER LE NUOVE NASCITE (COMMI 206-208)

Al fine di incentivare la natalità e sostenere le famiglie, dal 1° gennaio 2025, viene previsto il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L'importo erogato non concorre alla formazione del reddito complessivo.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Per accedere all'incentivo, il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in possesso di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui. Nella determinazione dell'ISEE non saranno considerate le erogazioni dell'assegno unico e universale.

24. MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (COMMI 217-218)

A tutela della genitorialità, la nuova Finanziaria eleva in via strutturale l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per 3 mesi, entro il 6° anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che:

- a. hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'aumento all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo per il 2° mese entro il 6° anno di vita del bambino (prima era al 60%);
- b. hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il 6° anno di vita del bambino.

Resta invariata la durata massima del congedo parentale.

Segnaliamo, altresì, che per la piena operatività di tale misura dovranno essere emanate le relative istruzioni operative da parte dell'INPS.

25. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI (COMMI 219-220)

Viene prorogato in misura ridotta l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli. Il Legislatore ha previsto, inoltre, l'estensione di tale beneficio anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

La fruizione di tale esonero è rivolta:

- alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
- dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;

Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito ai fini della fruizione, che non deve essere superiore all'importo di 40.000,00 euro annui. Per il biennio 2025-2026, l'esonero non spetta alle lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Segnaliamo, altresì, che per la piena operatività di tale misura occorrerà attendere l'apposito decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con il quale verrà definita la misura dell'esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.



26. DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (COMMA 385)

Il Legislatore stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti Leggi di Bilancio, relativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016).

Viene dunque confermata l'imposta del 5%, nel triennio 2025-2027, alle seguenti condizioni:

- l'erogazione del premio dev'essere prevista dal contratto aziendale o territoriale e la relativa corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- il valore dei premi non deve eccedere i 3.000,00 euro lordi;
- il reddito da lavoro dipendente relativo al periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a 80.000,00 euro.

27. ESENZIONE FISCALE PER SOMME CORRISPOSTE AI NEOASSUNTI IN RELAZIONE A FABBRICATI (COMMI 386-389)

La Legge di Bilancio introduce un'esenzione fiscale, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025.

Inoltre, ai fini del beneficio fiscale di cui sopra, i lavoratori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente l'assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000,00 euro;
- aver trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

L'esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione. Come chiarito nella Relazione tecnica, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all'abitazione principale e ai relativi oneri accessori.

Pertanto, il lavoratore interessato, che possiede i suddetti requisiti, deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Si precisa, inoltre, che tali somme erogate dal datore di lavoro, saranno da considerarsi:

- imponibili ai fini contributivi;
- computate ai fini della determinazione dell'ISEE;
- incluse nei calcoli previsti ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

28. MODIFICHE DEI LIMITI DI ESENZIONE PER I *FRINGE BENEFITS* (COMMA 390)

La Legge di Bilancio in commento conferma, per il triennio 2025-2027, l'aumento della soglia di esenzione fiscale per i *fringe benefits* da 258,23 euro a:

- 2.000,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
- 1.000,00 euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Inoltre, la novella normativa aggiunge la previsione per cui le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito fino a 35.000,00 euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000,00 euro annui.

Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.

Ricordiamo che nei fringe benefits rientrano:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Rimane, inoltre, confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all'attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

29. INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI SCREENING SANITARI NEI LUOGHI DI LAVORO (COMMI 392-394)

Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

Le modalità e i criteri di ripartizione dei 500.000,00 euro annui (a decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

30. TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO (COMMI 395-398)

Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Analogamente a quanto previsto per i periodi d'imposta 2023 e 2024, il sostituto d'imposta, nel corso del 2025, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito dipendente conseguito nel 2024 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito maturato tramite modello F24.

A tale scopo, riteniamo ancora utilizzabile il codice tributo 1702 istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/2023. Infine, precisiamo che le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale andranno indicate nella Certificazione Unica.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



31. PROROGA MAXI-DEDUZIONE (COMMI 399-400)

Ulteriore misura prorogata dalla Legge di Bilancio in esame, per il triennio 2025-2027, riguarda la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato (c.d. maxi-deduzione), originariamente prevista per il 2024 con il D.Lgs. n. 216/2023.

32. DECONTRIBUZIONE SUD (COMMI 406-420)

In materia di agevolazioni contributive, la Legge di Bilancio 2025 sancisce la cessazione al 31 dicembre 2024 degli effetti della c.d. Decontribuzione Sud (introdotta dall'art. 1, commi 161-167, delle Legge n.178/2020) e introduce un nuovo sgravio contributivo riservato alle regioni della Zes univa (ovvero, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) in misura e regime di aiuti di Stato differente a seconda delle dimensioni dell'impresa e dell'annualità.

Esonero contributivo Sud per microimprese e PMI

Le micro, piccole e medie imprese, secondo l'allegato I al regolamento Ue 651/2014, potranno usufruire dell'aiuto in regime de minimis, limitatamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente:

- per il 2025 la riduzione contributiva sarà pari al 25% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per il 2027 la riduzione contributiva sarà pari al 20% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per il 2028 la riduzione contributiva sarà pari al 20% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per il 2029 la riduzione contributiva sarà pari al 15% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

Esonero contributivo Sud per le grandi imprese

Le grandi imprese potranno beneficiare delle medesime riduzioni contributive sopra elencate, esclusivamente se sia rilevato al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispetto all'anno precedente e, inoltre, previa autorizzazione Ue in base all'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per poter materialmente fruire dell'esonero in trattazione occorre attendere la circolare operativa Inps nonché l'autorizzazione Ue per le grandi imprese.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



33. DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (COMMI 520)

In riferimento al regime di detassazione delle mance introdotto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), a favore dei lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione, con il quale viene prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%, la nuova Legge di Bilancio apporta le seguenti modifiche:

- aumento al 30% (a fronte del 25%) il limite di reddito percepito nell'anno per il calcolo della detassazione;
- incremento a 75.000,00 euro (a fronte di 50.000,00 euro)) del limite di reddito che devono possedere i lavoratori interessati.

Per l'anno 2025, in relazione alla detassazione delle suddette mance che sono riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro, di seguito riepiloghiamo le regole di applicazione delle stesse:

- sono soggette ad un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d'imposta;
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)